

Parere dell'organo di revisione sulla
proposta di deliberazione di
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31.12.2020




Comune di Fontanafredda

Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3 c. 4 D.Lgs. 118/2011 e punto 9.1 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto"

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 25.03.2021 la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto "Art. 3 comma 4 D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020" ai fini della formazione del rendiconto 2020.

Vista la delibera della Giunta Comunale sopra citata e i correddati allegati;

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;
- c) il citato articolo art. 3, c. 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».

Richiamato il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi e che stabilisce "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (...). Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate e esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono

immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”;

Richiamato il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in forza del quale è richiesto il parere dell'organo di revisione sulla deliberazione della Giunta Comunale;

Preso atto che il riaccertamento ordinario è stato elaborato sulla base delle analisi e delle risultanze dei singoli Responsabili di Area;

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2020 il Responsabile del settore finanziario ha condotto un'analisi approfondita allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrate e degli impegni di spesa alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza dei residui provenienti dalla gestione di competenza del 2020 e degli esercizi precedenti;

Considerato che da tale verifica è emerso che vi è l'esigenza di provvedere alla cancellazione e alla re-imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili al 31.12.2020;

Considerato che vi sono modifiche di esigibilità tali da comportare iscrizioni del Fondo pluriennale vincolato;

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31.12.2020, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a € 4.096.804,08
- residui passivi pari a € 2.556.302,88

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente	€ 212.123,16
Residui passivi cancellati definitivamente	€ 452.982,83
Residui attivi re-imputati	€ 370.965,88
Residui passivi re-imputati	€ 160.600,75
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	€ 2.417.196,90
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza	€ 1.679.607,18
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	€ 371.060,82
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza	€ 2.185.242,06
Maggiori residui attivi riaccertati	€ 215.004,25

Verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione, come indicato nella proposta di deliberazione del responsabile del servizio economico-finanziario.

Verificato che si è provveduto all'adeguamento del fondo pluriennale vincolato quantificato in via definitiva in € 8.077.083,15 di cui: FPV di spesa parte corrente: € 235.727,94 e FPV di spesa parte capitale € 7.841.355,21;

Verificato che sono state apportate al bilancio dell'esercizio 2020 le variazioni funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni re-imputati, come risultano dal prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

ENTRATA	(+)	(-)
Variazioni capitoli ordinari di entrata corrente	€ 0,00	
Variazioni capitoli ordinari di entrata capitale	€ 0,00	
SPESA	(+)	(-)
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 235.727,94
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 7.841.355,21
TOTALE		€ 8.077.083,15
FPV di spesa parte corrente	€ 235.727,94	
FPV di spesa parte capitale	€ 7.841.355,21	
AVANZO di Amministrazione corrente	€ 0,00	
AVANZO di Amministrazione investimenti	€ 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	€ 8.077.083,15	€ 8.077.083,15

In merito l'Organo di revisione osserva che il FPV finale spesa 2020 costituisce un'entrata del bilancio 2021 e fa presente che in base al principio contabile 4/2 il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Visto quanto sopra indicato

I REVISORI

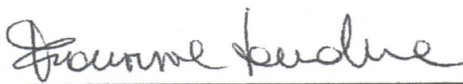
ESPRIMONO

parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invitano l'Ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

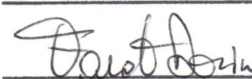
Fontanafredda, 27.03.2021

Il Collegio dei Revisori

dott.ssa Francesca Laudicina – Presidente



dott. Dorino Favot – componente



dott. Stefano Grizzo – componente

